

BANCHE E FISCO ITALIANO: RISCHIOSO NON RISPONDERE



■ L'Associazione bancaria ticinese, pur sollecitando le banche a una valutazione caso per caso dell'attività svolta negli anni 2013-2017 nei confronti della clientela italia-

na, in analogia a quanto consigliato dall'omologa associazione delle banche monegasche, ipotizza che sia lecito non rispondere ai questionari che la Guardia di finanza italiana sta indirizzando loro. L'assunto si fonda essenzialmente sulla considerazione che i negoziati che hanno portato le autorità svizzere a imporre la collaborazione delle banche elvetiche nei procedimenti di voluntary disclosure non sono stati conclusi e che molti punti restano da definire specie con riguardo al tema dell'accesso all'esercizio dell'attività bancaria.

Per quanto una soluzione bonaria tra autorità centrali dei rispettivi Stati sia auspicabile, ci chiediamo se la soluzione di attendere il lento avanzare delle diplomazie non possa creare più danni che vantaggi esacerbando un possibile scontro dalle conseguenze nefaste.

Crediamo che sul punto occorra distinguere, come del resto suggerisce l'Associazione bancaria ticinese, caso per caso, riservando il panorama dell'operatività degli istituti elvetic nei confronti della clientela italiana le soluzioni più diverse, dall'assenza totale di operatività eccezione fatta per sporadici incontri di presentazione di prodotti in manifestazioni aperte al pubblico, all'esistenza in Italia di entità giuridiche che possono essere state utilizzate quale luogo di incontro con clientela italiana da parte di dipendenti della banca.

In astratto un principio trova il suo fondamento nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi: gli interessi provenienti da soggetti italiani a soggetti residenti in Svizzera sono da qualificarsi quali redditi di capitale e sono imponibili in Italia nella misura massima del

12,5% alla condizione di non essere percepiti per il tramite di una stabile organizzazione (art. 11 commi 1, 2 e 3 della Convenzione).

Data questa premessa, il tema della tassazione degli interessi può, e a nostro avviso deve, essere tenuto distinto dalla tassazione delle stabili organizzazioni occulte anche se è indubbia la capziosità delle domande contenute nei questionari di cui stiamo trattando che, pur iniziando con il domandare «un prospetto riepilogativo dei redditi di capitale prodotti in Italia distinti per annualità dal 2013 al 2017», passano poi a richiedere «l'ammontare e la natura degli importi addebitati ai clienti italiani a titolo di commissione» per continuare con la richiesta de «le modalità di gestione della clientela italiana» e, se ciò non bastasse, «i dati anagrafici dei relationship manager operativi in Italia».

È evidente che se la prima domanda può attenere astrattamente alla mera applicazione della norma convenzionale sulla tassazione degli interessi percepiti dalle banche estere che non abbiano in Italia alcuna stabile organizzazione (né palese né occulta), le altre attengono al diverso profilo della sussistenza o non in Italia di una permanent establishment.

Quanto alle commissioni percepite in relazione a rapporti finanziari che abbiano generato interessi, per la verità, esiste una discrasia tra norma convenzionale e diritto interno italiano, in considerazione del fatto che la normativa interna le considera componente di reddito tassabile in Italia mentre questa soluzione pare dover essere esclusa nella norma convenzionale. Se si ritiene che la norma convenzionale debba prevalere sulla norma interna, una possibile soluzione in linea con le norme e «tatticamente» più conveniente potrebbe apparire quella di rispondere alla prima domanda del questionario, riservando una decisione diversa per quanto concerne le altre questioni in funzione di quella valutazione caso per caso cui si accennava più sopra.

Trattasi di un approccio prudente in considerazione delle onerosissime

conseguenze che potrebbero determinarsi laddove l'Amministrazione finanziaria italiana vedesse avvalorata nei giudizi tributari e penali che dovessero instaurarsi l'impostazione già esternata nella risposta all'interpello n. 41/2018 nella quale vengono chiarite anche sul piano operativo le modalità di pagamento dell'imposta in Italia.

Pertanto, dopo aver verificato attentamente la documentazione in proprio possesso, è probabilmente nell'interesse degli istituti elvetic favorire l'attività del fisco italiano. La mancata risposta o la risposta con dati incompleti o non veritieri potrebbe far perdere la possibilità di far valere le proprie ragioni nella successiva fase di accertamento e ancor più dinanzi al giudice tributario e consentire all'Amministrazione finanziaria italiana di procedere in via presuntiva alla quantificazione del reddito di capitale sottratto a tassazione.

Non può infine essere sottaciuto che un atteggiamento per nulla collaborativo nemmeno sul versante della prima domanda contenuta nel questionario potrebbe avere nefaste conseguenze sul piano penale. Infatti, non è possibile dimenticare che presumibilmente la prova è già nelle mani dell'Amministrazione italiana attesa che la fonte di innesco dei questionari della Guardia di finanza, braccio operativo dei pubblici ministeri, sono state le istanze delle procedure di voluntary disclosure e i relativi allegati, ove l'importo degli interessi percepiti dalla banca per mutui e anticipazioni (compreso un semplice lombard) sono facilmente identificabili dalla semplice lettura delle rendicontazioni bancarie. Il rischio è la contestazione dei reati fiscali di omessa o infedele dichiarazione e di autoriciclaggio dei relativi proventi (con riferimento all'autoriciclaggio, per le annualità dal 2016 in poi).

Un danno economico e di immagine che non consiglia, a nostro avviso, atteggiamenti pericolosamente attendisti.

* avvocato in Milano e Lugano
presidente Camera avvocati tributaristi di Milano